



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE e PANIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2013

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
in materia di sistemi di qualificazione degli installatori

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, comma 1, prevede che a decorrere dal 1° agosto 2013 la qualifica di Responsabile Tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili sia conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere *a)*, *b)* o *c)* del comma 1, dell'articolo 4 del decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e qui di seguito riportati:

a) Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso università statale o legalmente riconosciuta;

b) Diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) Titolo o attestato conseguito in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

L'articolo 15, comma 1, così come formulato, esclude, senza motivazione, gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera *d)*, dell'articolo 4 del decreto richiamato (prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un

periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato) impedendo quindi ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici.

Tale esclusione non trova alcun fondamento nella Direttiva 2009/28/CE e si pone, fra l'altro, in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello garantito costituzionalmente di uguaglianza sostanziale.

Inoltre nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il paradossale ed immotivato risultato di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle *performance* degli ultimi anni.

Per le motivazioni sopra espresse, con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si intende estendere la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, anche a chi possiede i requisiti tecnici professionali di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale richiamato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «alle lettere *a)*, *b)*, o *c)* del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)* del comma 1».

